



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese



Codice ente: **11503**
DELIBERAZIONE N° 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 1 del 16/02/2021

OGGETTO: ECCEZIONE PRESENTATA DA UN CONSIGLIERE DEL GRUPPO QUI PER ESSERCI PER INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU AMMISSIBILITA', DISCIPLINA E LIMITI DELL'ISTITUTO "ODG" AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO STESSO

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **Febbraio** alle ore **19:00** previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal decreto Sindacale n. 23 del 6 novembre 2020, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

La seduta è riunita in modalità videoconferenza, ai sensi del citato decreto Sindacale n. 23/2020.

La pubblicità della seduta è assicurata mediante trasmissione in diretta streaming.

All'appello risultano:

| CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| GALLI MARIA ELISABETTA | X | |
| DONATI GEMMA GIUSEPPINA | X | |
| DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO | X | |
| LUPPI LUIGI | X | |
| LIGUORI SARA | X | |
| CISARI ERIKA | X | |
| GUZZETTI GIANLUIGI | X | |
| POLATO OLINDO | X | |
| GALLAZZI MATTEO | X | |
| POZZOLI ROBERTO | X | |
| ELZI SILVIA | X | |
| BERTAZZO MORENO | X | |
| MORANDI FERNANDO | X | |

TOTALE PRESENTI: **13**
TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **AVV. MARIA ELISABETTA GALLI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 1 del 16/02/2021

Proposta n.16 del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: ECCEZIONE PRESENTATA DA UN CONSIGLIERE DEL GRUPPO QUI PER ESSERCI PER INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU AMMISSIBILITA', DISCIPLINA E LIMITI DELL'ISTITUTO "ODG" AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO STESSO

Il testo dell'eccezione è allegato. prot. n. 1772 del 11.02.2021.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 1 del 16/02/2021

Il Sindaco apre la seduta (ore 19,07) e dopo che il Segretario Comunale ha proceduto all'appello dei presenti, comunica che la convocazione del Consiglio Comunale è stata effettuata su richiesta dai Consiglieri del Gruppo Per Marnate e tutti i punti inseriti nell'ordine del giorno sono stati da questi presentati.

... O M I S S I S ...

Cede la parola al Consigliere Polato per la lettura del documento da questi presentato riguardante un'eccezione per interpretazione del Regolamento del Consiglio Comunale su ammissibilità, disciplina e limiti dell'istituto dell'"ordine del giorno" ai sensi dell'art. 2 del Regolamento stesso, prot. 1772 dell'11 febbraio 2021, che si riporta integralmente:

Il sottoscritto Olindo Polato in qualità di capogruppo del Gruppo consigliere Qui Per Esserci, a seguito della riunione dei Capigruppo svoltasi in data 10.02.2021, nel corso della quale abbiamo preso atto della richiesta formulata dal Capogruppo di Per Marnate di convocazione del Consiglio Comunale, con allegate proposte di delibera, mozioni, interrogazioni e altri argomenti denominati "ordini del giorno", chiede ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Marnate, che venga sottoposta all'esame del Consiglio l'eccezione interpretativa dell'art. 21 del medesimo regolamento nel senso qui sotto riportato.

Premesso che il diritto di iniziativa è regolato dagli art. 20 e 21 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Marnate.

Considerato che l'art. 20 disciplina esclusivamente il potere di iniziativa che si concretizza in proposte di delibera o in emendamenti alle deliberazioni.

Posto che la definizione di "ordine del giorno", così come esposta nel corso della riunione di capigruppo, consiste in una discussione di fatti di interesse per la comunità ed è atto di indirizzo politico - amministrativo e che dunque detto istituto non può rientrare nella citata norma.

Premesso che l'art. 21 disciplina un più ampio potere di iniziativa su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, limitandone tuttavia il numero in due per ciascun Consigliere.

Rilevato che il limite numerico all'iniziativa è finalizzato, nella ratio della norma, al rispetto dei lavori e delle funzioni del Consiglio Comunale e che tale principio deve essere rispettato ai fini di non svilire l'attività politica con una serie infinita di proposte.

Che la richiesta di inserimento di ODG nella convocazione del Consiglio straordinario di "Per

Marnate” rappresenta un evidente escamotage per forzare il suddetto limite posto dal Regolamento e che detto comportamento non è condivisibile da chi ritiene doveroso rispettare il Regolamento del Consiglio Comunale attuale.

Considerato che l'istituto dell'ODG, riconosciuto da dottrina e prassi amministrativa costituisce uno strumento di iniziativa politica ma che è necessario inquadralo nelle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Marnate affinché trovi disciplina proprio per il rispetto dei lavori del Consiglio come sopra indicato ed affinché non se ne abusi.

Considerato quindi che l'unica disposizione in cui l'istituto dell'”ordine del giorno”, così come inteso dal Capogruppo di Per Marnate, può essere inquadrato è individuata nell'art. 21, con il limite di due iniziative, comunque denominate, per ciascun Consigliere.

Ritenuto dunque che l'art. 21 possa essere interpretato analogicamente al fine di ricomprendere anche l'istituto ”ordine del giorno” attualmente non espressamente regolato.

Il sottoscritto Capogruppo propone che il Consiglio decida di interpretare analogicamente in via definitiva l'art. 21 applicandone previsioni e disciplina anche all'istituto dell'ordine del giorno inteso come proposta di argomenti di discussione e chiede che la presente eccezione venga discussa e votata nel prossimo consiglio comunale al fine di renderla applicabile immediatamente al caso concreto per il quale è stata sollevata e circoscrivere di conseguenza gli argomenti da trattare nella seduta.”

Seguono gli interventi.

... O M I S S I S ...

Si allega, su richiesta dell'interessato, il testo scritto (trasmesso al Segretario Comunale successivamente via mail) dell'intervento che il Consigliere Pozzoli Roberto ha letto durante la seduta.

Terminata la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta presentata dal Capogruppo di Qui per Esserci, Polato,

Con voti, accertati per appello nominale, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Pozzoli, Elzi, Bertazzo) astenuti n.1 (Morandi) dai n. 13 consiglieri presenti,

la proposta del Consigliere Olindo Polato di interpretazione analogica in via definitiva dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale su ammissibilità, disciplina e limiti dell'istituto dell'”ODG” ai sensi dell'art. 2 del regolamento stesso, come sopra riportata

È APPROVATA.

Il Sindaco fa presente che a margine dell'ordine del giorno trasmesso ai Consiglieri si indicava che i punti dal 9) al 14) sarebbero stati oggetto di trattazione a seconda dell'esito dell'esame del presente punto.

Il Segretario Comunale fa presente che, ai fini della corretta applicazione del Regolamento del Consiglio Comunale, sarebbe opportuno che la decisione dell'eventuale trattazione dei punti dal 9) al 14), in quanto già inseriti dal Presidente nell'ordine del giorno, sia assunta dall'Assemblea nella sua collegialità, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Regolamento.

Il Sindaco prende atto.

..O M I S S I S ...

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Avv. Maria Elisabetta Galli


IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Angelo Quagliotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.



Qui, per esserci.

Qui per esserci come Amministrazione.
Qui per esserci come Cittadini.
Qui per esserci come tessera di un puzzle che collega le due realtà.



Ill.mo Sindaco del Comune di Marnate
Avv. M. Elisabetta Galli

Marnate, 11.02.2021

OGGETTO: ECCEZIONE PER INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU AMMISSIBILITA', DISCIPLINA E LIMITI DELL'ISTITUTO "ODG" AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO STESSO

Il sottoscritto Olindo Polato in qualità di capogruppo del Gruppo consigliere Qui Per Esserci, a seguito della riunione dei Capigruppo svoltasi in data 10.02.2021, nel corso della quale abbiamo preso atto della richiesta formulata dal Capogruppo di Per Marnate di convocazione del Consiglio Comunale, con allegate proposte di delibera, mozioni, interrogazioni e altri argomenti denominati "ordini del giorno", chiede ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Marnate, che venga sottoposta all'esame del Consiglio l'eccezione interpretativa dell'art. 21 del medesimo regolamento nel senso qui sotto riportato.

Premesso che il diritto di iniziativa è regolato dagli art. 20 e 21 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Marnate.

Considerato che l'art. 20 disciplina esclusivamente il potere di iniziativa che si concretizza in proposte di delibera o in emendamenti alle deliberazioni.

Posto che la definizione di "ordine del giorno", così come esposta nel corso della riunione di capigruppo, consiste in una discussione di fatti di interesse per la comunità ed è atto di indirizzo politico - amministrativo e che dunque detto istituto non può rientrare nella citata norma.

Premesso che l'art. 21 disciplina un più ampio potere di iniziativa su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, limitandone tuttavia il numero in due per ciascun Consigliere.

Rilevato che il limite numerico all'iniziativa è finalizzato, nella ratio della norma, al rispetto dei lavori e delle funzioni del Consiglio Comunale e che tale principio deve essere rispettato ai fini di non svilire l'attività politica con una serie infinita di proposte.

Che la richiesta di inserimento di ODG nella convocazione del Consiglio straordinario di "Per Marnate" rappresenta un evidente escamotage per forzare il suddetto limite

posto dal Regolamento e che detto comportamento non è condivisibile da chi ritiene doveroso rispettare il Regolamento del Consiglio Comunale attuale.


Considerato che l'istituto dell'ODG, riconosciuto da dottrina e prassi amministrativa costituisce uno strumento di iniziativa politica ma che è necessario inquadrarlo nelle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Marnate affinché trovi disciplina proprio per il rispetto dei lavori del Consiglio come sopra indicato ed affinché non se ne abusi.

Considerato quindi che l'unica disposizione in cui l'istituto dell' "ordine del giorno", così come inteso dal Capogruppo di Per Marnate, può essere inquadrato è individuata nell'art. 21, con il limite di due iniziative, comunque denominate, per ciascun Consigliere.

Ritenuto dunque che l'art. 21 possa essere interpretato analogicamente al fine di ricomprendere anche l'istituto "ordine del giorno" attualmente non espressamente regolato.

Il sottoscritto Capogruppo **propone** che il Consiglio decida di **interpretare analogicamente in via definitiva l'art. 21 applicandone previsioni e disciplina anche all'istituto dell'ordine del giorno** inteso come proposta di argomenti di discussione e chiede che la presente eccezione venga discussa e votata nel prossimo consiglio comunale al fine di renderla applicabile immediatamente al caso concreto per il quale è stata sollevata e circoscrivere di conseguenza gli argomenti da trattare nella seduta.

Il Capogruppo, Olindo Polato





COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 1 del 16/02/2021

**OGGETTO: ECCEZIONE PRESENTATA DA UN CONSIGLIERE DEL GRUPPO QUI PER
ESSERCI PER INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU
AMMISSIBILITA', DISCIPLINA E LIMITI DELL'ISTITUTO "ODG" AI SENSI DELL'ART. 2 DEL
REGOLAMENTO STESSO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene oggi affisso all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

MARNATE, lì 19/02/2021

Il Segretario Comunale
Angelo Quagliotti / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese
Servizio Amministrazione Generale



Marnate, 12 febbraio 2021

Oggetto: ECCEZIONE PRESENTATA DA UN CONSIGLIERE DEL GRUPPO QUI PER ESSERCI PER INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU AMMISSIBILITA', DISCIPLINA E LIMITI DELL'ISTITUTO "ODG" AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO STESSO

In relazione all'eccezione sull'interpretazione del Regolamento del Consiglio Comunale in oggetto, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 11 febbraio 2021 e registrata al n. 1772, non rappresentando proposta di atto deliberativo, la stessa non è soggetta al rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Quagliotti



GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER MARNATE

Ill.mo Sindaco di Marnate
Avv. Maria Elisabetta Galli

Marnate, 16 febbraio 2021

Oggetto: Osservazioni in merito all'interpretazione analogica art. 21 Regolamento Comunale proposta dal capogruppo OLINDO POLATO.

In riferimento all'istituto giuridico dell'Ordine del giorno in giurisprudenza si trova la seguente definizione *"Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità."*

Gli ordini del giorno quindi rappresentano atti di indirizzo non deliberativi attraverso i quali il Consiglio esprime la propria posizione, formula richieste su questioni di interesse locale o nazionale anche esulanti la competenza amministrativa comunale."

Riportando la nota dal Segretario comunale inviati al sottoscritto e al Sindaco in merito agli ODG "L'istituto ha acquisito nel tempo una propria connotazione dottrinale, da cui nella prassi la pubblica amministrazione ed in particolare gli enti locali ne hanno talvolta fatto ricorso per manifestare propri indirizzi e/o determinazioni aventi generalmente una prevalente caratterizzazione politica-amministrativa". Come indicato dallo stesso segretario l'ordine del giorno ha una connotazione propria.

Nel TUEL la prerogativa di presentare atti di indirizzo su ogni questione è prescritta all'art. 43 comma 1: *"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni."*

Come indicato dall'art. 43 il sostantivo **"questione"** fa chiaramente comprendere che gli atti finalizzati alla formulazione di un voto politico-amministrativo non debbano necessariamente essere subordinati all'adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale e che tali questioni non debbano rientrare tra quelli annoverati all'art. 42 comma 2.

Gli ordini del giorno sono atti che investono questioni di interesse per la comunità e che per loro natura non rientrano tra le interrogazioni e mozioni. A supporto di ciò l'art. 43 comma 1 inserisce le interrogazioni e mozioni in una categoria diversa e ciò è sottolineato da "INOLTRE" con il significato di "in aggiunta, in più, oltre a ciò".

Come già evidenziato gli ordini del giorno costituiscono degli atti di indirizzo non deliberativo. Il giudice amministrativo nel valutare il concetto di "mero atto di indirizzo" e richiamando l'art. 49 del TUEL, fa rientrare in tale categoria le scelte di programmazione della futura attività, che "necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento" da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie competenze (TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326).

Gli ordini del giorno, essendo delle indicazioni alla Giunta, per essere attuativi necessitano di ulteriori provvedimenti che dovranno adottati dalla Giunta stessa o dai responsabili di servizio. Per comprendere il significato di atti di indirizzo è opportuno ricorrere alla definizione del Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 1775 del 27 marzo 2013.

L'atto di indirizzo non ha contenuti amministrativi direttamente eseguibili, bensì disegna una cornice che deve poi essere sviluppata da singoli provvedimenti.

Tale tipologia di atti non ha, conseguentemente:

1. necessità di essere vagliata secondo il processo di analisi della regolarità tecnica e contabile definito per le altre deliberazioni dall'art. 49 del Tuel (in quanto l'indirizzo o la scelta di alta amministrazione non sono immediatamente sottoponibili ad un confronto puntuale, in quanto rappresentano scenari molto ampi, amministrativamente e contabilmente non ancora ben definiti);
2. imputazioni contabili;
3. contenuti normativi o para-normativi o comunque profili immediatamente precettivi (in quanto gli indirizzi devono essere necessariamente tradotti in regole, obiettivi, progettualità specifiche).

A fronte di ciò negli atti di indirizzo non viene rilasciato né un parere tecnico né un parere contabile.

Nel nostro caso gli OdG sono stati presentati dalla minoranza in fase di convocazione del consiglio comunale quindi con una procedura aggravata rispetto alla normale convocazione. Il Ministero dell'Interno con il parere del 3 luglio 2018 afferma che, in caso di convocazione di consiglio comunale, *"rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, anche la trattazione di questioni che, pur non rientrando nell'elencazione del comma 2 del medesimo art. 42, attengono comunque al suddetto ambito di controllo; del resto, la dizione legislativa che parla di "questioni" e non di deliberazioni o di atti fondamentali (art. 39, comma 4, TUEL), conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato art. 42,*

comma 2, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale.”

Tale orientamento è stato recentemente confermato (9 maggio 2020) dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni, “l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti non strettamente rientranti nelle competenze del consiglio gli stessi dovrebbero comunque essere ammessi dal presidente, qualora si concretizzino nella generica determinazione di atti di indirizzo o nell’espletamento di un’attività di controllo politico, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 (ad esempio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, ecc.)”

Riassumendo l’Odg è definito come atto di indirizzo politico-amministrativo non deliberativo su questioni anche estranee alla competenza del Consiglio Comunale. Sono identificate come istituti giuridici diversi dalla mozione e dell’interrogazione in quanto lo stesso art. 43 comma 1 prevede che i consiglieri possono proporre in discussione, oltre a mozioni e interrogazioni, qualunque altra questione.

Il capogruppo Polato chiede di interpretare analogicamente in via definitiva art. 21 al fine di applicare tale previsioni anche agli ordini del giorno. Mi piacerebbe sentire le motivazioni che hanno indotto il capogruppo a prevedere questa tipologia di interpretazione e soprattutto renderci edotti da queste motivazioni giuridiche e tecniche.

Forse al capogruppo Polato è sfuggito il fatto che il ricorso all’analogia legis è prevista per un caso che appaia simile per ratio come quanto indicato dal brocardo “*ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio*” (trad. *ove ricorre la medesima ratio legis, lì deve ricorrere la medesima disposizione*). In questo caso, come evidenziato dal Segretario Comunale, stiamo parlando di istituti giuridici diversi infatti una mozione porta ad una delibera e l’ordine del giorno non porta ad una delibera e quindi non c’è la medesima ratio.

Il ricorso all’analogia è escluso quando si tratta di utilizzare norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerate. Se per casi simili tale eccezione non è stata normativamente prevista deve applicarsi la regola generale. Il caso eccezionale è la limitazione al numero di mozioni e interrogazioni che possono essere presentate al consiglio comunale per ogni consigliere e la regola generale è quella prevista dal TUEL: la possibilità di presentare mozioni ove non viene indicato il limite. Quindi si sta applicando l’interpretazione analogica all’art. 21 che descrive regole diverse da quelle generali indicate nel TUEL.

L’unico obiettivo della maggioranza è non consentire alla minoranza di discutere i punti che sono stati presentati in fase di convocazione del consiglio comunale. L’obiettivo finale dalla maggioranza è di non permettere di presentare più di due argomenti di discussione per ogni singolo consigliere. Tenendo conto che le mozioni sono uno strumento della minoranza vuol dire non consentire la democratica discussione. In più se tra il limite delle mozioni, OdG viene inserito anche le interrogazioni vuol dire impedire l’esercizio propositivo della minoranza.

L'obiettivo di non far discutere gli OdG è palesato dalla stessa convocazione del consiglio comunale ove è stato inserito il primo punto Odg. Inoltre non si è mai visto un Odg sub conditione dove c'è indicazione che alcuni punti (dal 9 al 14) verranno discussi a seguito dell'esito del primo punto. E' noto, infatti, che ai consiglieri e a loro soltanto spetta di decidere se approvare, rinviare, annullare, la discussione di punti all'OdG. Il Sindaco, in qualità di presidente del Consiglio Comunale, non può dare indicazioni in merito alle decisioni che devono essere approvate in consiglio.

Il T.A.R. Puglia, Sez. I, con la sentenza n. 4278 del 25 luglio 2001 ha ribadito che *“ogni qualvolta l'ordinamento prevede e garantisce il diritto di iniziativa della minoranza in seno al consiglio comunale mediante convocazione dell'assemblea, il potere della maggioranza di porre questioni pregiudiziali deve essere limitato a quelle sole questioni che impedirebbero la discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno per ragioni interne e proprie della specifica procedura con esclusione di quelle strumentalmente dirette a porre nel nulla la funzione del diritto di iniziativa”*

Ancora, il T.A.R. ha ritenuto che il coordinamento tra il diritto di iniziativa della minoranza e il potere della maggioranza di porre questioni pregiudiziali, va risolto nel senso che l'ordinamento dà prevalenza e garantisce comunque l'effettività della convocazione del consiglio che nel suo ineliminabile aspetto funzionale ovvero la discussione.

Il tentativo di bloccare la discussione viene censurato dal Ministero dell'Interno che stabilisce *“il diritto di iniziativa della minoranza qualificata riceve dall'ordinamento una speciale e più ampia tutela rispetto al diritto di iniziativa del singolo consigliere. Il diritto di iniziativa del singolo può essere definito nei suoi contenuti formali e procedurali dalle previsioni regolamentari dell'ente ma non in caso di convocazione da parte di 1/5 dei consiglieri”*.

Nel documento presentato dal Capogruppo Olindo Polato viene indicata una frase *“Che la richiesta di inserimento di OdG nella convocazione del Consiglio straordinario di PER MARNATE rappresenta un evidente escamotage per forzare il suddetto limite posto dal Regolamento e che detto comportamento non è condivisibile da chi ritiene doveroso rispettare il Regolamento del Consiglio comunale attuale”*.

E' inaccettabile che il capogruppo dia lezioni e lanci insinuazioni, nemmeno tanto velatamente, che il gruppo PER MARNATE non rispetta il Regolamento Comunale. Rispediamo al mittente queste accuse in quanto il capogruppo non può ergersi a difensore del Regolamento. Ricordo che le violazioni al Regolamento, le forzature allo stesso sono state effettuate dal Sindaco che dovrebbe salvaguardare le prerogative della minoranza. Già in due occasioni il Ministero dell'Interno ha valutato non congrue le azioni effettuate dal Sindaco in fase di convocazione del consiglio e le sue azioni derogatorie al regolamento comunale. Tale osservazioni sono state oggetto di presa d'atto del Consiglio Comunale e riscontrabili sul sito del Ministero nella sezione “PARERI”.

Per i motivi sovraesposti per impossibilità di assimilare le mozioni agli OdG, considerando che l'interpretazione piratesca dell'art. 21 è solo un escamotage (quello del

Gruppo QUI PER ESSERCI è vero escamotage antidemocratico) per inibire la discussione della minoranza in seno al consiglio comunale stesso.

La proposta di interpretazione avanzata dal Sindaco (non è un lapsus) è il risultato dell'atteggiamento muscolare della maggioranza nei confronti della minoranza. La maggioranza come sempre vuole evitare il confronto e trovare mezzi e mezzucci per non arrivare alla discussione. Ne è esempio lo scorso consiglio comunale ove con emendamento ad una mozione proposta dal nostro gruppo si è stravolto il significato e le intenzioni del proponente. Anche questa volta c'è stata una riunione di capigruppo e la maggioranza ben si è ben guardata nell'illustrare le proprie decisioni e proporre soluzioni alternative. Il sindaco ha chiesto un parere informale sugli OdG per poi scoprire che si voleva attivare art. 2 del Regolamento per interpretazione del Regolamento stesso.

Si potevano proporre altre soluzioni come gentlemen's agreement, modifica del regolamento per disciplinare gli ODG, rinviare la discussione ma ciò non è stato effettuato.

Il consigliere del gruppo PER MARNATE

Roberto Pozzoli

